

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RESPIRO CONSAPEVOLE

## *Preambolo allo statuto RESPIRO CONSAPEVOLE*

L'associazione RESPIRO CONSAPEVOLE è costituita persone fisiche impegnate da anni in percorsi di consapevolezza e crescita personale, nella realizzazione pratica di modelli di vita basati su rapporti etici e su percorsi spirituali ed in particolare dedite a tecniche di respirazione, utili e potenti strumenti di trasformazione ed integrazione fisica, emotiva e spirituale.

RESPIRO CONSAPEVOLE rappresenta la comune esigenza di studiare, comprendere e diffondere al meglio la conoscenza delle tecniche di respirazione consapevole ma non in modo esclusivo, sviluppando un proprio modello teorico e pratico per l'esercizio di questo genere di tecnica, oltre che intraprendere iniziative pratiche nell'ambito dell'ordinamento istituzionale regolato dalle disposizioni previste dalla promozione sociale.

In un periodo storico d'intensa trasformazione energetica, culturale e della coscienza dell'uomo, RESPIRO CONSAPEVOLE promuove e coordina ogni attività utile alla più ampia diffusione della conoscenza e pratica delle tecniche di respiro, con particolare attinenza a quella sviluppata all'interno dell'associazione, ma anche di altre tecniche, idee, percorsi, esperienze, progetti e quant'altro possa garantire e sostenere lo sviluppo della consapevolezza individuale, del benessere fisico e spirituale dell'individuo e della collettività, con libertà d'impegno, apertura alle relazioni sociali e di promozione umana e spirituale in generale, nel rispetto delle leggi e dei diritti universalmente riconosciuti.

RESPIRO CONSAPEVOLE è un'associazione a carattere nazionale e potrà intrattenere rapporti con altre associazioni, enti, istituzioni locali e nazionali, per essere di supporto alle esigenze espresse dagli associati per la promozione nei settori sociali, della cultura e delle diverse espressioni di spiritualità senza discriminazioni di convinzioni, appartenenze o razza e, più in generale, per la definizione, la sperimentazione e la realizzazione di migliori e nuove tecniche di conoscenza della natura umana, per una migliore qualità della vita. L'Associazione mette a disposizione di quanti ne condividono il cammino gli strumenti, il sostegno prima ideale e poi materiale per concorrere al raggiungimento di questi valori nella vita quotidiana di ciascun associato e riserva ai propri organi elettivi le scelte di conduzione.

## TITOLO I - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni di cui al D.lgs. 460/97 ed alla L. 383/2000 una libera associazione, con sede legale in Cossato, Piazza Angiono 10 "ASSOCIAZIONE RESPIRO CONSAPEVOLE di promozione sociale", di seguito anche Associazione. La dicitura "di promozione sociale" dovrà essere sempre utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Potrà, altresì, istituire sedi secondarie, ovvero periferiche, in Italia e all'estero.

### **Articolo 2 - Carattere volontario**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali. Essa ed il suo ordinamento interno s'ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

### **Articolo 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA' ASSOCIAZIONE

### Articolo 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione s'ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di crescita, partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue attività e favorendo l'apporto originale delle tecniche di respiro consapevole, nonché di altre tecniche, al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione si propone come strumento di coesione per individui con finalità complementari o coincidenti con quelle dei soci fondatori, laboratorio di ricerca e sviluppo delle tecniche di respirazione consapevole ed altre complementari ed affini, strumento d'informazione e diffusione delle tecniche stesse al più vasto pubblico possibile, secondo le modalità indicate nei regolamenti.

Gli obiettivi dell'Associazione sono lo svolgimento d'attività d'utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva d'interessi economici degli associati.

L'Associazione, nel quadro dello svolgimento di attività di utilità sociale, persegue finalità di diffusione delle tecniche di autoconsapevolezza, di formazione ed addestramento di individui e gruppi, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della solidarietà sociale, svolgendo attività nei settori dell'assistenza sociale, della beneficenza, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

A questi fini, l'Associazione provvederà all'individuazione ed all'organizzazione di corsi, iniziative, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore, spirituale atte a soddisfare le esigenze individuali di conoscenza di sé, di relazione interpersonale, promuovendo tra l'altro contatti sociali e relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali; in caso di necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

### Articolo 5 - Attività

Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4 l'Associazione "RESPIRO CONSAPEVOLE" organizza senza alcuna finalità di lucro, iniziative, eventi, corsi e quant'altro ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l'evoluzione della consapevolezza individuale, della conoscenza di sé, il miglioramento delle relazioni interpersonali, l'aggregazione delle persone e più in generale la crescita umana e sociale di ogni individuo nelle sue varie forme. A riguardo, potrà:

- diffondere, divulgare, promuovere lo studio e l'approfondimento di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca etica, filosofica e spirituale in genere, nonché promuovere nuovi modelli e nuove frontiere di ricerca e conoscenza,
- sviluppare ed approfondire la ricerca e la pratica delle tecniche di respirazione consapevole, di meditazione, di consapevolezza e similari,
- sostenere la pratica di attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi di manifestazione e forme di vita individuale ed associata,
- favorire la conoscenza di individui, gruppi, movimenti e comunità che si fondano su principi similari stimolando lo scambio reciproco di esperienze;
- assistere, promuovere, stimolare e sostenere, anche attraverso processi di formazione, qualificazione ed aggiornamento - dove e quando le condizioni lo permettano e senza che questo possa mai sostituirsi a terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate - progetti in ambito olistico, spirituale e di crescita della consapevolezza in generale.

Pertanto, attraverso iniziative e progetti specifici, potranno essere istituiti dei percorsi formativi spirituali / culturali allo scopo di sviluppare nelle persone il desiderio di vivere in armonia e in consapevolezza con se stessi, l'ambiente e la società.

I risultati ottenuti dalle attività di studio e dallo scambio culturale saranno patrimonio comune dei soci e comunque impiegati per stimolare l'evoluzione spirituale. Essi saranno inoltre utilizzati per assistere, dove e quando le condizioni lo permettano, il processo di crescita personale di individui in condizioni di emarginazione.

## **TITOLO III - I SOCI**

### **Articolo 6 - I soci**

L'Associazione riconosce la qualifica di socio a tutte le persone fisiche che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.

Tutti i soci persone fisiche, se maggiorenni, hanno poteri e responsabilità sociali, che possono essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può esercitare un solo voto. I soci, se persone fisiche maggiorenni, eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto ed i regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione d'ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio.

L'Associazione è composta di soci fondatori, sostenitori ed ordinari.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis, ma non esclusivamente attraverso la partecipazione in assemblea. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio dell'Associazione, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, anche "mortis causa" e non potrà mai essere rivalutabile.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

### **Articolo 7 - Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

Ciascuno dei soci fondatori può esercitare il diritto di veto in votazioni d'Assembleari qualora si presentino mozioni tali da snaturare gli intenti iniziali e costitutivi dell'Associazione medesima.

Il diritto di veto può essere esercitato unicamente con l'opinione favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

### **Articolo 8 - Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori coloro che ne facciano domanda, che per specifica affinità con le finalità dell'Associazione partecipino in modo continuativo e significativo alle attività della stessa, che offrano il loro sostegno a tutte le molteplici attività con il loro tempo ed impegno personale, che si impegnano a corrispondere la quota associativa di pertinenza.

### **Articolo 9 - Soci ordinari**

Sono soci ordinari tutti gli associati che non sono fondatori o sostenitori, che partecipano alle attività e usufruiscono dei servizi riservati ai soci e che facciano domanda d'ammissione all'associazione in tale ultima qualità.

### **Articolo 10 - Domanda d'ammissione**

I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono divenire soci dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza, l'autorizzazione all'Associazione per il trattamento di dati personali e/o sensibili, la motivazione (compatibile e nel rispetto con quanto disciplinato agli articoli 4 e 5 del presente statuto) alla base della richiesta di adesione;
- alla domanda dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione.

Ogni domanda d'ammissione a socio ordinario, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere approvata, verificati i requisiti oggettivi previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell'accoglimento della domanda d'ammissione con le finalità e gli scopi dell'associazione anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità al perseguimento e partecipazione alle attività di cui al precedente articolo 5.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà negare l'ammissione pur quando ricorrano motivi giustificativi. Le domande d'ammissione a socio ordinario, se presentate da minorenni, dovranno, a pena d'improcedibilità, essere sempre controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Ogni domanda d'ammissione a socio sostenitore, dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci sostenitori o fondatori dell'associazione e, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere approvata, verificati i requisiti oggettivi previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio Direttivo presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell'accoglimento della domanda d'ammissione con le finalità e gli scopi dell'associazione anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità al perseguimento e partecipazione alle attività di cui al precedente articolo 5.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà negare l'ammissione pur quando ricorrano motivi giustificativi. Non si prevede l'ammissione a socio sostenitore di minorenni.

### **Articolo 11 - Diritti degli associati**

Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci a cui appartenente, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione, ove ve ne siano di proprietà, di partecipare alla vita dell'Associazione ed a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo ed in accordo con i regolamenti interni.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e d'intervento, ma solo di partecipazione alle stesse.

### **Articolo 12 - Obblighi degli associati**

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- all'osservanza delle linee etiche e comportamentali definite anche nei manuali delle tecniche studiate e proposte;
- alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

### **Articolo 13 - Partecipazione e quota associativa**

La partecipazione all'Associazione e la qualifica di socio, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa, in ogni caso, al 31 dicembre di ogni anno.

Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo; all'atto del rinnovo sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite, per il singolo anno, dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione non si collega né alla titolarità d'azioni né a quella di quote di natura patrimoniale; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 14 - Esclusione dei soci**

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle indicazioni etiche o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'Associazione per i servizi fruiti;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ne ledano l'immagine ed il buon nome o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le esclusioni, previa convocazione ed audizione dell'interessato, saranno deliberate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del tesoriere.

Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di svolgimento dell'assemblea, ma solo la sospensione dello stesso dalle attività e dall'esercizio dei diritti e solo in presenza di gravi e comprovati motivi.

Il socio sospeso temporaneamente ha diritto, ove ne ricorrano i motivi e laddove siano prodotti adeguati elementi a proprio favore - ancorché non previsto all'ordine del giorno iniziale - a ricorrere, con obbligo dell'Assemblea alla trattazione, valutazione, e delibera al fine di tutelare i diritti: la sospensione confermata dall'assemblea è da intendersi definitiva e inappellabile.

I soci esclusi, al fine di poter tutelare i propri diritti, potranno ricorrere contro il relativo provvedimento solo alla prima assemblea ordinaria successiva alla delibera d'esclusione, salvo casi di grave e comprovato impedimento di salute.

La procedura di ricorso dovrà essere perfezionata esclusivamente mediante presentazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo in modo che sia da questi ricevuta in tempo utile per inserire, ove possibile, il ricorso all'ordine del giorno di essa Assemblea, ovvero di trattare l'argomento con procedura d'urgenza integrando l'ordine del giorno con apposita comunicazione a verbale all'inizio dell'assemblea stessa.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi presentando domanda nei modi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto, previa estinzione di tutte le obbligazioni verso l'Associazione.

Per la riammissione dei soci esclusi per morosità è necessario anche il preventivo assenso, motivato dall'estinzione stessa e dalla sanata morosità, da parte del Tesoriere dell'Associazione, qualora nominato.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 15 - Organi dell'Associazione**

L'Associazione prevede i seguenti organi statutari:

- L'Assemblea dei Soci
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo

Potrà altresì nominare, ove ritenuto utile e necessario,

- Il Segretario
- Il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

### **Articolo 16 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'assemblea, deve essere eletto tra i soci e rimane in carica per quattro anni; può essere liberamente rieletto.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione prima della scadenza del periodo quadriennale, il Presidente sarà designato dal Consiglio Direttivo e decadrà insieme a questo a termine del mandato.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto in quanto eletto democraticamente, e coordina l'attività associativa.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Ha altresì l'obbligo di convocare l'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, ove ne ricorrano gravi motivi o ne facciano richiesta almeno i due terzi del Consiglio Direttivo ovvero metà della base associativa.

Il Presidente non è dipendente dall'Associazione, ma per la sua opera il Consiglio Direttivo può attribuire un'indennità per la carica stabilendone l'ammontare che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo. Al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, competono poteri straordinari nell'amministrazione, ma ogni suo operato deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, da convocarsi al più presto.

In caso d'indisponibilità prolungata, le funzioni e le deleghe del presidente, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo, sono attribuite temporaneamente e con obbligo di rendiconto al Vice Presidente, ovvero, ove il Vice Presidente fosse indisponibile, al consigliere più anziano nella carica.

### **Articolo 17 - Il Segretario**

Il Segretario è nominato, su proposta nominativa del Presidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, quale sia il numero dei Consiglieri presenti. Il Segretario rimane in carica per quattro anni; può essere liberamente rieletto.

Ove la carica non possa essere assunta da nessuno dei Consiglieri, la stessa potrà essere affidata a persona esterna al Consiglio stesso sotto forma d'incarico. In tal caso la durata dell'incarico stesso, rinnovabile anche più volte, non potrà mai superare di volta in volta i dodici mesi.

Il Segretario tiene il registro dei soci e quello delle assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni. E' suo compito curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'associazione.

Egli inoltre:

- su mandato del Presidente, cura, predispone ed affianca l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti;
- assiste il Presidente, ed il Consiglio Direttivo nell'ambito delle loro riunioni e attività istituzionali;
- coordina l'attività di uffici e settori presenti nella sede centrale nonché la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, dell'archivio e degli adempimenti relativi alla segreteria stessa;
- coordina collaborazioni professionali e tecniche;
- provvede a perfezionare gli adempimenti in materia di rapporti di collaborazione e lavoro su specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario non è dipendente dall'Associazione, ma per la sua opera il Consiglio Direttivo può attribuire un'indennità per la carica stabilendone l'ammontare che dovrà essere approvato dall'assemblea.

### **Articolo 18 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere, che può essere nominato tra i soci ovvero tra i non soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Il Tesoriere rimane in carica per quattro anni; può essere liberamente rieletto.

Se nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, partecipa alle riunioni dell'Organo Statutario con diritto di parola e di voto delle deliberazioni. Se nominato esterno al Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In tal caso può essere previsto un gettone di presenza ovvero un compenso ovvero un emolumento; per la sua opera il Consiglio Direttivo può attribuire un'indennità per la carica stabilendone l'ammontare che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Egli è responsabile:

- dell'incasso delle quote annuali versate dai soci e relativa contabilizzazione,
- della rilevazione ed annotazione delle entrate e delle uscite,
- dell'aggiornamento dei libri dell'associazione,
- redige le bozze di rendiconto economico e finanziario che le presenta al Consiglio Direttivo.

Può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni, può anche delegare altri membri del Consiglio Direttivo alle stese facoltà.

Nella sua opera può essere coadiuvato da persona di fiducia anche estranea all'Associazione: in tale caso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo il quale dovrà stabilire il compenso per il coadiutore anche professionista; ove nessun compenso sia deliberato, il Tesoriere sarà l'unico obbligato verso il coadiutore e sarà tenuto a rifondere l'Associazione per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere al coadiutore.

Annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori del conti.

Qualora non nominato, i suoi incarichi sono distribuiti tra i componenti il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19-Consiglio Direttivo: funzioni e poteri**

Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall'Assemblea in numero dispari da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, eletti tra i soci persone fisiche.

Nella sua riunione d'insediamento il Consiglio Direttivo attribuisce al proprio interno le cariche ritenute necessarie quali: Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, nonché ogni altro incarico ritenuto funzionale e utile all'attività istituzionale. Nel caso in cui i membri del Consiglio direttivo siano numericamente esigui, le cariche possono essere cumulate.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e in assenza od impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano nella carica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni; le cariche dei consiglieri sono liberamente rinnovabili. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà tempestivamente alla cooptazione di un elemento la cui ratifica verrà deliberata dall'Assemblea nella prima convocazione utile. In ogni caso l'elemento cooptato decadrà dalle funzioni con il Consiglio che lo ha eletto. Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, nonché alle previsioni del presente statuto, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie.

Acquisisce come propri i bilanci di previsione e consuntivi elaborati dal Tesoriere, qualora nominato e ne dispone la presentazione, per le opportune delibere, all'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio compete:

- l'approvazione delle domande di ammissione a socio;
- deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, in materia di esclusione dalla qualifica di socio;
- determinare l'ammontare delle quote associative annuali, ordinarie e straordinarie,
- definire le modalità di versamento ed eventuali servizi associativi specifici;
- proporre all'Assemblea straordinaria eventuali schemi e progetti di statuti e regolamenti interni;
- convocare, a firma del Presidente ovvero, in caso di impedimento dello stesso, a firma del vicepresidente o del consigliere più anziano nella carica, le assemblee dei soci fissando e integrando se necessario, nei tempi previsti nel presente statuto, l'ordine del giorno;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;
- deliberare l'apertura di sedi secondarie e/o periferiche per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale e non;
- conferire eventuale incarichi di rappresentanza, limitatamente alle pubbliche relazioni, ovvero a specifici incarichi al di fuori di quelli all'interno del Consiglio stesso, ovvero di mandati attribuiti a professionisti e consulenti.

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sussistono elementi che possano configurare un conflitto d'interessi anche in via indiretta e/o per interposta persona. Eventuali deliberazioni assunte con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono da considerare nulle e la loro applicazione comporterà responsabilità diretta dei Consiglieri che ne hanno provveduto all'approvazione e/o all'esecuzione stessa.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono convocati, qualora nominati, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, senza che questi possano, comunque, esercitare diritto di voto. E' fatto preciso obbligo al Consiglio Direttivo garantire l'informativa e sostenere la partecipazione dell'Organo di Controllo laddove la presenza sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri ovvero siano previsti all'ordine del giorno gravi o specifici argomenti in cui è richiesta la presenza di uno o più revisori.

#### **Articolo 20 - Consiglio Direttivo: funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a sua discrezione e, in ogni caso, almeno una volta ogni due mesi, o comunque quando il Segretario o il Tesoriere o il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno due terzi dei consiglieri ne facciano espressa richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, ordinariamente entro i cinque giorni che precedono l'incontro, deve essere fatta per scritto con avviso di ricevimento a tutti i componenti il Consiglio presso il domicilio indicato all'atto della nomina ovvero nel libro dei soci, e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza, si può provvedere con telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo di avviso.

Ove particolari e gravi motivi lo giustificano, il Consiglio può essere convocato entro le ventiquattro ore che precedono l'incontro.

In prima convocazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno due Consiglieri. La seconda convocazione potrà avvenire anche soltanto mezz'ora dopo la prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal vice Presidente e in caso d'impedimento, dal Consigliere più anziano ovvero, se non presente, dal Tesoriere.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, ma in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il presidente deve convocare, in via straordinaria, entro dieci giorni un'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.

Le riunioni possono aver luogo anche a mezzo videoconferenza o altro sistema tecnologico avanzato senza la presenza fisica in un determinato luogo da parte dei Consiglieri. Nel qual caso è fatto espresso obbligo al Presidente, accertare che sia conservata registrazione, acquisizione e prova certa, anche su supporti magnetici o di altra natura, degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte. La conservazione dei supporti e della documentazione in genere inerente le riunioni del Consiglio sono affidate al Segretario che ne curerà sempre l'acquisizione agli atti.

#### **Articolo 21 - Collegio dei revisori dei conti**

Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci, il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione dell'eventuale compenso spettante ai revisori effettivi per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I revisori restano in carica per quattro esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

In caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si applicheranno le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata ovvero di società per azioni. Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio dei Revisori dei Conti, i soci possono in ogni momento nominare un revisore unico scelto a norma di legge. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 22 - Assemblea**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta ogni anno solare.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine all'approvazione e alla modifica dei regolamenti; delibera in ordine alle controversie tra i soci e l'Associazione;
- elegge, ove necessario, i tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti e i due supplenti;
- determina l'eventuale emolumento da riconoscere agli organi dell'Associazione per i quali non sia diversamente previsto dallo statuto, determinando l'emolumento in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

## **Articolo 23 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, lo reputino necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/2 dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall'Associazione.

Essa delibera:

- in merito alle modifiche e variazioni dello statuto;
- in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

## **Articolo 24 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

Le assemblee sono convocate indirizzando l'avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo che dia prova della comunicazione e così, ad esempio, mediante telefax, posta ordinaria o elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, e deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza. Le eventuali comunicazioni dell'avviso di convocazione indirizzate ai singoli soci si effettuano al domicilio indicato nel libro dei soci.

L'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale è sempre condizione necessaria per la regolarità della convocazione dell'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. L'Assemblea convocata in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione.

Per le Assemblee Straordinarie i quorum costitutivi sono fissati in almeno i due terzi degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione; mentre il quorum deliberativo è fissato nei due terzi dei presenti.

Nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea sia previsto lo scioglimento dell'Associazione, il quorum costitutivo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, non potrà mai essere inferiore ai due terzi degli aventi diritto.

In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

E' possibile per il socio delegare per iscritto un altro associato in assemblea, ma ogni socio non può portare più di tre deleghe.

### **Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di impedimento o assenza dello stesso, dal Vice Presidente e in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano nella carica.

L'Assemblea elegge un segretario verbalizzante, il quale redige l'apposito documento, sottoscrivendolo con il Presidente al quale è demandata la pubblicità e la registrazione, ove previsto per legge.

## **TITOLO V-PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA**

### **Articolo 26 - Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi associativi versati dai soci, dai contributi di Enti Pubblici ed Organismi nazionali, esteri e sovranazionali, di Associazioni riconosciute e non riconosciute e di privati; da lasciti, donazioni, atti di liberalità e da proventi delle varie attività culturali, didattiche e ricreative; dai beni mobili ed immobili.

L'Associazione, al solo fine del perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 4, e nel rispetto delle normative vigenti potrà svolgere prestazioni di servizi, convenzionati e non, iniziative promozionali, sottoscrizioni anche a premi. Tutti i proventi di tali prestazioni o iniziative, detratti gli oneri di competenza, saranno acquisiti al patrimonio dell'Associazione stessa, così come i proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria.

L'Associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci. I Soci, in qualunque momento della vita dell'Associazione, non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo d'attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

### **Articolo 27 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e pertanto iniziano il Primo Gennaio e terminano il trentuno Dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 28 - Libri sociali**

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere (ed eventualmente bollati ove necessario), oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- libro degli Associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro cronologico delle entrate e delle uscite;
- libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo (se nominato).

### **Articolo 29 - Bilanci e risultato di gestione**

Il Tesoriere se nominato, oppure il Consiglio Direttivo, predispone un bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno solare successivo e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente.

La bozza dei bilanci dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo, prima di essere inviato all'Assemblea per le deliberazioni di rito.

Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo debbono essere trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, che deve predisporre una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'Associazione.

I bilanci debbono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo può optare per la contabilità semplificata e scegliere la forma del rendiconto economico finanziario invece del bilancio.

L'eventuale avanzo di gestione dev'essere reinvestito a favore d'attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di A.P.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **TITOLO VI - SCIoglimento E NORME TRANSITORIE**

### **Articolo 30 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini d'utilità sociale, in particolare ad altre Associazioni di Promozione Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 31 - Interpretazione dello statuto**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione, di qualsiasi tipo, grado e natura, in relazione o in connessione con la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento del presente contratto, saranno devolute ad un arbitro unico, amichevole compositore, scelto dal Consiglio Direttivo.

In caso di rifiuto o impedimento, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà scelta dall'arbitro, che comporrà la controversia assumendo nel rispetto del principio del contraddittorio inappellabili determinazioni in equità, che le parti s'impegnano ad osservare come espressione della loro stessa volontà negoziale e che saranno comunicate alle parti della controversia con una succinta motivazione entro sei mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro.

### **Articolo 32 - Norma finale**

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla domanda d'ammissione.

In via residuale rispetto allo Statuto, potranno trovare applicazione le norme contenute nel codice civile. Il presente statuto entra in vigore dal giorno successivo la sua approvazione in assemblea straordinaria.